



COMUNE DI CATANIA



ORDINANZA DEL SINDACO

N° 28

EMESSA IL

28 GIU 2011

PROT. GENERALE N. 194666 del 27/06/2011

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER MANCANZA DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PRIVATI SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che si continuano a verificare in varie zone della città distacchi di intonaci sia dai prospetti che dai frontalini dei ballatoi degli edifici, nonché di elementi lapidei quali lastroni decorativi, mensole, ecc., con grave pregiudizio per la pubblica incolumità e con danni a persone e/o cose;

Considerato che il patrimonio edilizio privato in tutto il territorio cittadino, particolarmente nel centro storico, risente della mancanza di manutenzione ordinaria ai prospetti e che il perseverare dell'incuria dei proprietari, sommata alla vetustà ed in certi periodi alle condizioni meteorologiche avverse, compromettono la stabilità delle facciate degli edifici;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 23 gennaio 1987 avente ad oggetto: *"Adozione di misure per la prevenzione di situazioni di pericolo"*;

Visto il vigente Regolamento Edilizio che agli articoli appresso indicati così recita:

- art. 47 - *"Tutte le parti degli edifici visibili dalle vie e dagli spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui gli edifici vengono costruiti, corrispondere alle esigenze della estetica e del decoro edile cittadino, tanto per i materiali, quanto per le linee ornamentali, le tinte e le decorazioni"*;

- art. 57 - *"Quando un edificio o parte di esso presenta pericolo per le persone o per le cose, quando si eseguono lavori che possono costituire tale pericolo, il proprietario deve immediatamente adottare i necessari provvedimenti per scongiurare il pericolo stesso. Contro gli inadempienti sarà provveduto d'ufficio a loro danno e spese, restando impregiudicata l'eventuale azione penale contro di essi"*;

Visto l'art. 54 del Dlgs n. 267/2000 e s. m. i. che affida al Sindaco quale Ufficiale di Governo il compito di adottare *"provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"* e, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, consente al Sindaco stesso di *"provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi"*;

Visto l'art. 69 dell'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia approvato con la L. R. n. 16/1963 e s. m. i.;

ORDINA

- ai proprietari di edifici o di costruzioni, agli Amministratori di stabili condominiali ed in genere a coloro che sono obbligati alla conservazione e alla vigilanza sugli stessi, **di procedere ad una immediata e minuziosa verifica dei prospetti degli edifici e relativi aggetti prospicienti su spazi pubblici o comunque aperti all'uso pubblico**, provvedendo alla loro manutenzione previa comunicazione o acquisizione delle autorizzazioni e/o concessione a seconda dei casi come previsto dalla vigente legge, presso il Servizio Attuazione della Pianificazione della Direzione Urbanistica e dandone comunicazione per conoscenza al Servizio Pubblica Incolumità della Direzione LL.PP. MM. e SS. TT.;

- inoltre, ove il pericolo di crolli possa ritenersi imminente, **occorre richiedere l'eliminazione immediata del pericolo al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e comunicare al Comando di Polizia Municipale lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.**

La violazione della presente Ordinanza sarà sanzionata ex art. 650 del c.p. "Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità" ed ex art. 677 del c.p. "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina".

IL SINDACO

Avv. Raffaele Stancanelli